

SOCIETÀ BENEFIT e il Collegio Sindacale

Introduzione

Obiettivo del gruppo di lavoro è quello di fare luce sulla figura dell'Organo di Controllo nelle Società Benefit.

La disciplina delle Società Benefit¹ non prevede alcun richiamo specifico all'Organo di Controllo e alle attività allo stesso demandate, con la conseguenza che dobbiamo riferirci alla disciplina civilistica generale² e alle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate" redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l'individuazione dei requisiti per la nomina, dei compiti e dei doveri.

Quali specifici compiti e controlli potrebbero/dovrebbero ricadere sul Collegio Sindacale di una Società Benefit?

Più nel dettaglio:

1. Quali i compiti e le verifiche in capo al sindaco all'atto dell'assunzione della carica in una Società Benefit?
2. Durante l'esercizio quali specifici controlli deve svolgere il Collegio Sindacale? Come si esplica la sua attività di vigilanza con riferimento alla natura Benefit della società?
3. Il Collegio Sindacale di una Società Benefit deve esprimere un parere sulla Relazione di Impatto?
4. Il Collegio Sindacale può essere visto dagli investitori quale garanzia contro i rischi di "benefit washing"?
5. Quali responsabilità in capo al sindaco in caso di accertata pubblicità ingannevole per il mancato perseguimento del beneficio comune dichiarato?

Avendo sempre presente la disciplina civilistica generale relativa al Collegio Sindacale articoli da 2397 a 2409 e all'art. 2477 del codice civile, percorriamo il dettato normativo relativo alla Società Benefit al fine di individuare le possibili aree di attenzione e i principali momenti di specifico coinvolgimento del Collegio Sindacale di una SB.

¹ Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 376-384.

² Artt. 2397-2409 c.c.; art. 2477 c.c.

Il Collegio Sindacale – Obblighi di vigilanza

Come di certo ben noto, ai sensi dell'articolo 2403 del Codice civile, rientra tra i doveri del Collegio sindacale quello di vigilare *“sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”*.

Il controllo del Collegio Sindacale, quindi, è in primo luogo, un **controllo di legalità** finalizzato alla verifica della legge e dello statuto da parte dei sindaci.

Il Legislatore, che ha quindi voluto attribuire a quest'organo un ruolo di vertice nell'assetto dei controlli, ha previsto altresì un sistema di obblighi e facoltà ulteriori per i sindaci quali, ad esempio, quello di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (art. 2403-bis) o quello di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405 c.c.).

Ulteriore profilo del sistema di controlli, che vede nel Collegio Sindacale il protagonista centrale, è dato dai poteri sanzionatori e di reazione, quasi di intervento diretto nella vita e nel funzionamento degli altri organi sociali, quali ad esempio il potere di convocazione dell'assemblea in caso di fatti censurabili di rilevante gravità (artt. 2406 e 2408 c.c.), il potere di denuncia al tribunale (art. 2409 c.c., e art. 152, T.U.F.) e di impugnativa delle delibere assembleari e consiliari qualora queste risultino difformi alla legge e/o allo statuto (artt. 2377, co. 2, e 2388, co. 4, c.c.).

Alle norme sinteticamente sopra richiamate, la Legge null'altro aggiunge con specifico riferimento agli organi di controllo delle Società Benefit (né la Legge n. 208/2015 che ha introdotto nel nostro ordinamento e disciplina le Società Benefit prescrive alcunché in merito ai compiti degli organismi di controllo) con la conseguenza che l'interprete dovrà effettuare il necessario sforzo di adeguamento di tale modello giuridico alle disposizioni previste dal Codice civile nonché, per quanto possa occorrere, dal Testo Unico della finanza (D.Lgs. n. 58/98).

Ne consegue come il Collegio Sindacale sarà chiamato a svolgere un **ruolo di vigilanza “rafforzata”** che tenga conto - anche - della osservanza delle disposizioni statutarie che, in ragione della specificità che contraddistingue le Società Benefit, prevede il bilanciamento degli interessi dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, tanto generali quanto specifiche, ed altresì dell'assetto organizzativo che sia adeguato a raggiungere il duplice oggetto sociale.

La Società Benefit – obblighi – responsabilità e controlli del Collegio Sindacale

Nell'ambito, quindi, dei compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, il Collegio, in aggiunta alle norme di riferimento per tutte le società di capitali, deve avere riguardo alle norme specifiche delle Società Benefit, vale dire i commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Analizziamo, pertanto, le norme che disciplinano le Società Benefit allo scopo di individuare le aree e i momenti di coinvolgimento del Collegio Sindacale.

	Contenuto	Coinvolgimento CS	Come e Quando
Comma 376	<p>La Società Benefit esercita una attività economica allo scopo non solo di dividere gli utili ma di <i>perseguire una o più finalità di beneficio comune.</i></p> <p>La Società Benefit opera in modo</p> <ul style="list-style-type: none"> - responsabile - sostenibile - trasparente <p>nei confronti di</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone - comunità - territori - ambiente - beni e attività culturali e sociali - associazioni e altri enti portatori di interesse. 	<p>L'oggetto sociale delle SB contiene la/le finalità di beneficio comune che la SB si propone di perseguire.</p> <p>Il Collegio Sindacale, nell'ambito della sua funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto. deve monitorare l'attività di perseguimento della finalità di beneficio comune dichiarata.</p>	<p>All'atto dell'insediamento ovvero in sede di trasformazione in SB della società.</p> <p>Durante la vita della società attraverso la partecipazione alle riunioni di CdA/colloqui costanti con l'Amministratore Unico/colloqui con i dirigenti e con il Responsabile dell'Impatto.</p>
Comma 377	<p>Le finalità sono indicate nell'oggetto sociale.</p> <p>Il perseguimento delle finalità avviene attraverso una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro i quali possono avere un impatto dall'attività sociale.</p>	<p>L'attività della SB deve essere svolta avendo sempre riguardo anche alle finalità di perseguimento del beneficio comune.</p> <p>Il CS deve vigilare e monitorare che ci sia una effettiva attività di perseguimento della finalità di beneficio comune dichiarata e di bilanciamento degli interessi coinvolti.</p> <p>Il Collegio deve porre attenzione a che le delibere siano conformi all'oggetto sociale e non vadano a "ledere" il</p>	<p>Attraverso la partecipazione alle riunioni di CdA ovvero colloqui costanti con il CdA/l'Amministratore Unico, nonché colloqui con i dirigenti e con il Responsabile dell'Impatto.</p>

		perseguimento del beneficio comune.	
Comma 378	<p>Definizione di:</p> <p>a. Beneficio comune</p> <p>b. Altri portatori di interesse</p> <p>c. Standard di valutazione esterno</p> <p>d. Aree di valutazione</p> <p>Dove:</p> <p>a. Beneficio comune = perseguimento di uno o più effetti positivi o riduzione di uno o più effetti negativi.</p> <p>b. Altri portatori di interesse = il soggetto o i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività della società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA, società civile).</p> <p>c. Standard di valutazione esterno = modalità e criteri utilizzati per la valutazione dell'impatto generato in termini di beneficio comune (Rif. Allegato 4 della Legge).</p> <p>d. Aree di valutazione = ambiti settoriali inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune (Rif. Allegato 5 della Legge)</p>	<p>Come comma 377</p> <p>Il CS deve avere ben chiare le definizioni e indagare sulla corretta identificazione da parte della SB e sull'individuazione egli obiettivi.</p>	<p>All'atto dell'insediamento il CS deve verificare e approfondire la portata dell'oggetto sociale e la dichiarazione sul beneficio comune che la SB vuole perseguire. Deve farsi spiegare l'attività di <i>assesment</i> iniziale per l'identificazione dei propri concetti identificati dal comma 378 in fase di costituzione ovvero di trasformazione. Il CS deve farsi spiegare il percorso di formazione e di impostazione della Relazione di Impatto. Potrebbe essere utile fare una o più <i>induction</i> specifiche ed eventualmente rendicontarne in una specifica riunione di collegio.</p>
Comma 379	<p>La società benefit deve indicare nell'oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.</p>	<p>Come comma 377 e comma 378</p> <p>L'oggetto sociale delle SB contiene la/le finalità di beneficio comune che la SB si propone di perseguire. Il CS deve monitorare che ci sia una effettiva attività di perseguimento della finalità di beneficio comune dichiarata e di bilanciamento degli interessi coinvolti.</p>	<p>Come comma 377 e comma 378</p> <p>Attenzione diretta allo scopo attraverso la partecipazione alle riunioni di CdA, i colloqui, anche con espressione di specifiche richieste, con gli amministratori e i responsabili.</p> <p>Darne riscontro nelle verifiche periodiche.</p>

Comma 380	<p>La società benefit amministra in modo da bilanciare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interesse dei soci - il perseguimento del beneficio comune - gli interessi delle altre categorie. <p>La società individua il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti allo scopo di perseguire le finalità.</p>	<p>Come comma 377 e comma 378</p> <p>Come individuare se viene svolta attività di bilanciamento tra i diversi interessi e il perseguimento del beneficio comune? Cosa vuol dire bilanciare? Un po' e un po'?</p> <p>Si può presentare la circostanza per cui alcune attività potrebbero non dover essere svolte dalla società in caso di eccessivo sbilanciamento verso uno degli interessi in campo?</p> <p>Si ritiene che il CS non debba entrare nel merito della valutazione dell'adeguatezza della figura posta a responsabile</p> <p>Non viene richiesto un parere al CS su questa nomina.</p>	<p>Come comma 377 e comma 378</p> <p>Attraverso la partecipazione alle riunioni di CdA, con i colloqui costanti con l'Amministratore Unico, con i colloqui con i dirigenti.</p>
Comma 381	<p>L'inosservanza degli obblighi di buona amministrazione di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.</p> <p>Si applicano le norme del codice civile in tema di responsabilità degli amministratori.</p>	<p>Il CS deve intervenire in caso riscontri una amministrazione non rispettosa dei principi di cui al comma 380?</p>	
Comma 382	<p>Obbligo di redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune.</p>	<p>Il CS esamina la relazione di impatto pur non risultando alcun obbligo normativo in merito.</p> <p>Il CS verifica che insieme ai documenti di Bilancio ci sia la Relazione d'Impatto e</p>	<p>Nella Relazione al Bilancio, il CS <i>deve</i> dare atto della redazione della Relazione d'Impatto e, successivamente verificare che sia stata depositata unitamente al Bilancio d'esercizio.</p>

		successivamente che venga depositata al registro Imprese unitamente al Bilancio	Il Collegio non ha invece obblighi sulla verifica dei contenuti della stessa. Al momento non è previsto alcun obbligo di “revisione” della Relazione d’Impatto.
Comma 383	La Relazione di Impatto deve essere pubblicata sul sito della società	Il CS verifica che la Relazione d’Impatto venga pubblicata sul sito della SB. Si ritiene che la pubblicazione nel sito debba avvenire dopo il suo deposito al Registro Imprese.	Dare notizia nella prima verifica utile della pubblicazione sul sito.
Comma 384	Le sanzioni in caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune: PUBBLICITA’ INGANNEVOLE		

Percorrendo la disciplina delle Società Benefit rinveniamo l’identificazione e l’attribuzione di chiare e specifiche responsabilità all’organo amministrativo. Nessun cenno specifico è fatto in relazione al Collegio Sindacale o all’Organo di Revisione.

Non può sfuggire la necessità che il Collegio Sindacale ricomprenda nel perimetro delle proprie attività la vigilanza del rispetto delle Legge e dello Statuito con riferimento alla fattispecie “Benefit” della società (perseguimento del Beneficio Comune, redazione e pubblicazione della Relazione di Impatto, agire informato sui temi di sostenibilità e perseguimento del beneficio comune dichiarato da parte del CdA, ...).

Il Collegio Sindacale deve essere, pertanto, **consapevole delle caratteristiche peculiari della «Società Benefit», che**

- non è un Ente No Profit ma un’entità economica che esercita una attività economica allo scopo di dividerne gli utili;
- in contemporanea, **persegue una o più finalità di beneficio comune;**
- opera in modo **responsabile, sostenibile e trasparente**
- con riguardo a **persone, comunità, territori e ambienti, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni** e altri **portatori di interesse.**

Il mancato perseguimento delle finalità del beneficio comune è soggetto a controllo e sanzioni da parte dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO, (comma 384), sanzioni che potrebbero incidere non solo sul risultato economico-finanziario della Sb, non solo ma anche sull’aspetto reputazionale.

È chiara la responsabilità dell'organo di gestione e amministrazione per le azioni e le sanzioni che potrebbero essere applicate alla SB. Non è altrettanto chiaro quale debba essere il coinvolgimento del Collegio Sindacale su questo tema. È pur vero che qualsiasi azione o non azione dell'Organo Amministrativo che possa comportare un danno alla società, in senso lato, coinvolga l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale di una SB all'atto del suo insediamento ovvero all'atto della assunzione da parte della società della qualifica di SB

La prima attività che il Collegio Sindacale deve svolgere avvicinandosi ad una SB, che sia di nuova costituzione, che sia in fase di “trasformazione” ovvero in caso di prima nomina del Collegio, è quella di individuare in modo chiaro il Beneficio Comune che la SB intende perseguire come dichiarato all'interno dell'oggetto sociale statutario.

Utile, pertanto, sarà

1. una **attenta analisi dell'oggetto sociale**, sia con riferimento alle attività economiche sia con riferimento al beneficio comune dichiarate;
2. **l'individuazione della o delle attività effettivamente esercitate**;
3. **l'individuazione della /delle finalità di beneficio comune** che la SB intende perseguire, anche attraverso specifici colloqui e confronti con il CdA e con il Responsabile dell'Impatto, calandolo eventualmente nel contesto della specifica attività economica esercitata dalla SB.
4. l'individuazione dei **soggetti destinatari dei benefici**;
5. indagare e analizzare i **documenti aziendali che possono avere rilevanza con i temi di sostenibilità** (Codice Etico, Dichiarazioni, Manifesti, accordi con Clienti e fornitori...);
6. in caso di insediamento in una SB con una storia alle spalle, **esaminare le precedenti relazioni di impatto**.

Il Collegio Sindacale di una SB nella sua attività di controllo e vigilanza nel corso dell'esercizio sociale

Nel corso dell'esercizio, anche attraverso i colloqui con i responsabili e la partecipazione ai CdA nei quali i responsabili dell'impatto riferiscono al CdA, il CS può essere informato e valutare le azioni della società con riferimento allo specifico tema.

Per il Collegio è molto importante poter appurare che le azioni che la società si propone di mettere in campo e che mette in campo per il perseguimento del Beneficio Comune sino ben identificabili e identificate e che di tali azioni se ne possa misurare l'impatto.

Particolare attenzione dovrebbe avere il CS nei confronti delle attività del Consiglio, delle modalità di assunzione delle delibere e nell'individuazione delle responsabilità dell'organo di governo nei confronti del perseguimento dello scopo sociale.

Delicato è il tema del bilanciamento, nelle azioni del CdA/AU, tra il perseguimento dell'interesse dei soci e il perseguimento dell'interesse di coloro i quali possono essere impattati dall'attività sociale e sono destinatari dei benefici dichiarati nell'oggetto sociale.

Il Collegio deve porre attenzione a che le delibere di CdA siano conformi all'oggetto sociale e non vadano a "ledere" il perseguimento del beneficio comune, ma anche altrettanto che le azioni volte alle finalità di beneficio comune, le attività e gli investimenti relativi, non compromettano il perseguimento dello scopo "economico" sociale.

È sicuramente rilevante la costante partecipazione del Collegio alle riunioni del CdA e di eventuali Comitati, nonché riservare dello spazio specifico ai temi di sostenibilità specifici della SB di riferimento nel corso delle proprie verifiche sindacali.

In caso di scarsa attività del CdA, il Collegio dovrebbe sollecitare un confronto specifico su questi temi.

Il Collegio Sindacale di una SB i controlli di bilancio: la Relazione d’Impatto

La normativa specifica delle SB non attribuisce al Collegio Sindacale (e neppure al Revisore) alcun obbligo specifico con riferimento alla Relazione di Impatto.

Ricordiamo che la Relazione di Impatto deve essere redatta, approvata e depositata al Registro delle Imprese unitamente al Bilancio di esercizio e deve essere pubblicata sul sito della società.

Il Collegio non può esimersi dal verificare che la Relazione di Impatto si redatta, che venga approvata e che venga successivamente depositata unitamente al Bilancio d’esercizio e pubblicata sul sito. Attività di vigilanza e controllo formale.

Nessun obbligo di controllo sui contenuti della relazione, sul rispetto dei requisiti di contenuto e di modalità di redazione imposti dalla normativa e neppure sulle modalità e sui valori di misurazione.

Nella Relazione al Bilancio, pertanto, il Collegio

Un contenuto minimale nella Relazione del CS al Bilancio d’esercizio con riferimento alla Relazione d’Impatto potrebbe essere il seguente:

Il Consiglio di Amministrazione della società, in quanto Società Benefit è tenuto a redigere, annualmente, la Relazione di Impatto che deve essere depositata al Registro Imprese unitamente al Bilancio d'Esercizio. Il Collegio nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sul rispetto della legge e dello Statuto ha appurato che la relazione è stata predisposta.

Il Collegio Sindacale di una SB - Questioni aperte

1. Quale rapporto tra Collegio Sindacale e Società di Revisione in una SB?
2. L'”adeguatezza” della figura cui viene affidato il ruolo di Responsabile dell’Impatto può essere un tema di verifica da parte del CS? Può essere oggetto di valutazione diretta da parte del CS?
3. Quanto spesso e come il Responsabile dell’Impatto (Impact Manager/Benefit Officer/Consigliere delegato alla sostenibilità) relazione al CdA: è elemento di controllo da parte del CS?
4. Qual è il rischio di sanzioni da parte di AGICOM? Può avere riflessi anche sul CS?
5. Qualcuno (il CS?) deve valutare la coerenza tra i documenti di Bilancio e la Relazione di Impatto? Sempre che sia indagabile....
6. Quali contatti e implicazioni tra Il Modello Organizzativo 231 e la Relazione di Impatto?

AIDC ESG LAB – Gruppo di lavoro Società Benefit

Giorgio Venturini
Roberta Dell'Apa
Elena Pascolini
Laura Bettoni
Susanna Pedretti
Luigi Rossi.

Con la partecipazione di Franco Broccardi in rappresentanza di AssoBenefit
